

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1296}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTATADINO, SANESE, RUBBI EMILIO, CITTERIO

Presentata il 24 marzo 1977

Modificazioni alla legge 3 maggio 1955, n. 428,
concernente norme per la emissione di azioni
e di obbligazioni delle società

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la normativa attualmente in vigore (legge n. 428 del 1955) prevede che per la costituzione di società, per gli aumenti di capitale e per l'emissione di obbligazioni per un importo superiore a 500 milioni occorra la preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La ragione della norma, che configura un controllo governativo preventivo, va ricercata nel fatto che l'utilizzazione di grandi masse di capitale da parte delle più importanti società può incidere notevolmente sulla funzionalità dei mercati finanziari, sull'adeguamento della domanda di capitali alle effettive capacità di assorbimento del mercato, sull'equilibrio di comparti obbligazionari ed azionari, nonché sulle conformità alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale.

Occorre però sottolineare che una effettiva limitazione della libertà di iniziativa imprenditoriale (di cui gli aumenti di ca-

pitale e la emissione di prestiti obbligazionari sono una tipica espressione) non deve estendersi oltre quelle ipotesi che involgono particolari riflessi sui mercati finanziari senza provocare paralisi settoriali; a questo proposito non è chi non veda che l'importo di 500 milioni è — oggi — a distanza di vent'anni dalla ricordata legge n. 428, assolutamente anacronistico, se messo in rapporto con il mutato valore della moneta e soprattutto con l'aumentato volume del mercato finanziario e degli investimenti; inoltre un tale limite costituisce una pastoia burocratica ingiustificata dalle pure legittime esigenze di controllo del credito, specialmente in un momento di ristrutturazione dell'industria che richiede l'utilizzazione dei propri mezzi.

Per queste brevissime considerazioni crediamo, onorevoli colleghi, che sia quanto mai opportuno elevare il limite di 500 milioni, di cui alla legge n. 428 del 1955, a 2 miliardi di lire, cifra che si ritiene aderente alla nuova realtà economica ed imprenditoriale del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il limite di 500 milioni, di cui al primo e secondo comma della legge 3 maggio 1955, n. 428, è elevato a lire 2 miliardi.